



COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE N° 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 20,30 in Toano, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti		N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.				Giust.	Ingiust.
1	Volpi Vincenzo	X			8	Ruffaldi Roberta	X		
2	Benassi Carlo	X			9	Costi Alberto	X		
3	Albertini Massimo	X			10	Costi Andrea		X	
4	Redeghieri Danilo	X			11	Maioli Milena	X		
5	Paglia Sergio	X			12	Manini Antonio Domenico	X		
6	Giorgi Michele		X		13	Casoni Luca	X		
7	Canovi Vittorina		X						

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Marilia Moschetta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Volpi Vincenzo – Sindaco.

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Casoni Luca – Paglia Sergio – Costi Alberto

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la discussione riportata nell'atto n. 2 in data odierna ad oggetto "Approvazione tariffe taxa sui rifiuti (TARI) – anno 2017";

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, disciplinanti l'imposta municipale propria;

DATO ATTO che nello specifico l'art. 13 del D.L. 201/2011, qualifica come abitazione principale "l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" e come pertinenze della abitazione principale "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: IMU (imposta municipale propria), TARI (tassa sui rifiuti) e TASI (tributo sui servizi indivisibili);

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata *da norme statali* per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali *deliberazioni*, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, *hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione* entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote *si intendono prorogate* di anno in anno";

RICHIAMATA la legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208/2015) in tema di riduzioni relativamente a:

- immobili locati a **canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (novellato art. 13, comma 6 bis, DL. 201/2011): riduzione del 25% dell'imposta dovuta in base all'aliquota deliberata dal comune;
- unità immobiliari non di lusso concesse **in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli)** che la utilizzano come abitazione principale base imponibile ridotta al 50% purché ricorrano tutti i seguenti ulteriori requisiti:
 - il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (non di lusso) ubicata nello stesso comune di residenza del comodatario;
- il comodato deve essere registrato (novellato art. 13, comma 3, lett. 0a) DL. 201/2011);

CONSIDERATO sempre la legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208/2015) che in materia di TASI ha introdotto importanti innovazioni, in primis l'abolizione del tributo sulla abitazione principale così come definita ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, eccezion fatta per le abitazioni di lusso (ossia classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9);

DATO ATTO, pertanto, che nel Comune di Toano anche per l'anno 2017 non vi sono fattispecie da assoggettare al tributo sui servizi indivisibili (TASI-IUC) in quanto assoggettate a Tasi solo abitazione principale e relative pertinenze;

RICHIAMATO l'art. 9-bis comma 1 del D.L. 28.03.2014 n.47 convertito nella L. 80/2014 (A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso) ed il successivo comma 2 il quale prevede inoltre che la Tari e la Tasi sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 33 del 04/07/2015, con la quale è stato approvato il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) e n. 5 del 29/04/2016, con la quale sono state determinate per l'ANNO 2016 le ALIQUOTE e detrazioni per IMU-TASI;

- la deliberazione di C.C. n. 35 del 04/07/2015, con la quale è stato approvato il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI "TASI";

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 01/03/2017 ad oggetto proposta di determinazione aliquote IMU, TASI, TARI e ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF anno 2017;

CONSIDERATA l'opportunità di abbassare ulteriormente in forma percentuale i valori riportati nella TABELLA RIASSUNTIVA DEL VALORE PER UNITA' DI SUPERFICIE DI AREE EDIFICABILI, in vigore dal 01/01/2015, anche in relazione alla crisi economica ed alla riscontrabile difficoltà che persiste e che il mercato immobiliare sta attraversando;

CONSIDERATO inoltre opportuno applicare la percentuale riduttiva, per le motivazioni sopra espresse, anche a quei valori di aree edificabili esterne ai centri abitati e già stimate ai fini IMU;

VALUTATA idonea la riduzione percentuale sopra espressa nella misura stimata del 20%;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 01/03/2017 ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): VALORE UNITARIO DELLE AREE FABBRICABILI CLASSIFICATE DAL PIANO REGOLATORE GENERALE PER L'ANNO 2017 – DETERMINAZIONI che prevede a decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori indicativi medi relativi alle aree edificabili site sul territorio comunale – centri abitati, sono quelli specificati nella TABELLA RIASSUNTIVA DEL

VALORE PER UNITA' DI SUPERFICIE DI AREE EDIFICABILI di seguito allegata, la quale ha recepito la riduzione del 20%;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.52 c.2 decreto legislativo n. 446/97 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 (come novellato da ultimo dall'art.1 c.10 L. 208/2015) che prevede che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2013 i regolamenti dell'imposta municipale propria debbono essere inviati esclusivamente per via telematica, tramite il portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico individuato dalla legge;
- il versamento della prima rata è eseguito (entro il 16/06/2017) sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito (entro il 16/12/2017) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre;

CONSIDERATO che una rilevante quota del gettito IMU comunale (euro 215.055,87), come da prospetto spettanze Ministero delle Finanze (A2), viene trattenuta dallo stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale che solo in minima parte viene poi redistribuito al comune sulla base di criteri stabiliti dall'art.1 c.449 della Legge di Bilancio 2017;

VISTI

- L'art. 1, comma 454, della Legge 232/2016 che ha prorogato al 28/02/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2017, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- L'art. 5, comma 11, del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 244/2016) con il quale tale termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017;

VISTO l'attuale quadro normativo che, oltre alla detassazione TASI, non permette l'aumento delle aliquote IMU da parte dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che la manovra in esame comporta un gettito presunto (al netto della quota trattenuta dallo Stato per alimentare il predetto Fondo Solidarietà) pari a complessivi €1.085.188,83;

RICHIAMATO il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - , ai sensi del quale sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, *nonché* gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, *destinati esclusivamente ai compiti istituzionali*. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

VISTE, altresì, le principali modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 n.147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 707 al 718, ai sensi dei quali:

- sono esenti dall'imposta municipale propria le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- è considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- è considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata;
- è considerata equiparata ad abitazione principale la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- è considerata equiparata ad abitazione principale un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- presenti n.10
- votanti n.10

- voti favorevoli n. 7
- voti contrari n. 3 (Sigg.ri Maioli Milena, Manini Antonio Domenico e Casoni Luca del gruppo di minoranza consiliare "Lista Civica Toano Virtuosa")

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate;

1 - DI CONFERMARE anche per l'anno 2017 le seguenti aliquote IMU già deliberate per gli anni 2015 e 2016:

TIPOLOGIA	ALIQUTA
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9	0,56%
TUTTI I RESTANTI IMMOBILI	1,04%
AREE FABBRICABILI	1,04%

2 - DI DARE ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori indicativi medi relativi alle aree edificabili site sul territorio comunale – centri abitati, sono quelli specificati nella TABELLA RIASSUNTIVA DEL VALORE PER UNITA' DI SUPERFICIE DI AREE EDIFICABILI di seguito allegata, hanno recepito la riduzione del 20% e che tale riduzione, interesserà anche i valori delle aree edificabili esterne ai centri abitati e già stimate ai fini IMU;

3 - DI CONFERMARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU anno 2017:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (nelle sole categorie catastali A/1-A/8-A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si detraggono inoltre €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 (fino ad un massimo di 8) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella abitazione medesima.

4 - DI CONFERMARE altresì a norma di quanto previsto dalla legge n. 208/2015, l'agevolazione per le abitazioni date in comodato a parenti in linea retta di primo grado e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 (purché ricorrano tutte le condizioni dettate dal comma 10 e dal comma 53 della legge medesima);

5 - DI DARE ATTO che non vi sono fattispecie di immobili da assoggettare al tributo sui servizi indivisibili (TASI-IUC) anche per l'anno 2017, per le motivazioni specificate in premessa;

6 - DI STABILIRE che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017.

7 - DI DARE ATTO per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina IMU e TASI si rimanda ai rispettivi Regolamenti in vigore ed alla normativa nazionale in materia;

8 - DI INCARICARE l'ufficio tributi dell'Ente ad effettuare ogni adempimento conseguente al presente atto.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- presenti n.10
- votanti n.10
- voti favorevoli n. 7
- voti contrari n. 3 (Sigg.ri Maioli Milena, Manini Antonio Domenico e Casoni Luca del gruppo di minoranza consiliare "Lista Civica Toano Virtuosa")

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Sul presente atto ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, il Responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to *Dr.Luciano Spadazzi*

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Volpi Vincenzo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Moschetta dr.ssa Marilia)

La presente deliberazione viene pubblicata il 25 MAR 2017 e vi rimarrà per 15 giorni fino al 9 APR 2017 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Reg. Pubbl. n° 176

IL SEGRETARIO
F.to (Moschetta dr.ssa Marilia)

Per copia conforme



Lì, 25 MAR 2017

IL SEGRETARIO
(Moschetta dr.ssa Marilia)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000)

Lì, _____

Visto: IL SINDACO
F.to (Volpi Vincenzo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Moschetta dr.ssa Marilia)

Per copia conforme
Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Moschetta dr.ssa Marilia)